



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 7 NOVEMBRE 2012

**MODIFICHE ARTT. 10 E 11 DEL “REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOSTANZE PROIBITE”,
ART.3 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO, ART. 3BIS DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE EX
JOCKEY CLUB ITALIANO, ART. 10 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE EX STEEPLE-CHASES D’ITALIA,
ART.10 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE EX ENTE NAZIONALE DEL CAVALLO ITALIANO**

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

RITENUTO di dover assicurare la tempestività e la certezza della comunicazione anche in riferimento all’entrata in vigore del nuovo “*Regolamento per il controllo delle sostanze proibite*” che prevede, in caso di riscontrata positività del cavallo, l’immediata sospensione cautelativa dello stesso al fine di garantire la trasparenza delle competizioni e una maggiore tutela del benessere animale;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

RITENUTO di dover esplicitare le modalità con le quali comunicare e notificare il provvedimento di allontanamento dalle corse del cavallo risultato positivo al controllo antidoping

ATTESA l'esigenza di uniformare, per quanto suddetto, le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti delle corse con riferimento agli articoli che dispongono gli "Obblighi di comunicazione" con quanto stabilito dagli artt. 10 "Comunicazioni" e 11 "Provvedimenti disciplinari" del "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite";

RITENUTO, altresì, valido procedere alla composizione della Commissione scientifica mediante la scelta di competenze qualificate da effettuare non esclusivamente nell'ambito della docenza universitaria;

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

1. L'art. 3 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale delle Corse al Trotto, l'art. 3 bis del vigente Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, l'art. 10 del Regolamento dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia e l'art. 10 del Regolamento delle corse dell'incorporato Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, "Obblighi di comunicazione", sono così sostituiti:

Obblighi di comunicazione

"I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.

Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.

L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.

Nel caso in cui l'indirizzo PEC, l'indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti."

2. L'art. 10 "Comunicazioni" del "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" è così sostituito:

Articolo 10

Comunicazioni, provvedimenti e seconda analisi

In caso di positività del campione A, il laboratorio che ha eseguito le analisi deve,



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l'esito all'Amministrazione che si riserva di trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica la quale può richiedere a sua volta al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.

La riscontrata positività del cavallo ed il conseguenziale periodo di allontanamento vengono resi noti dall'Amministrazione attraverso la pubblicazione sul sito web e la contemporanea comunicazione al proprietario ed all'allenatore secondo le vigenti modalità

L'allontanamento decorre dal giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione e contemporanea comunicazione.

L'Amministrazione sospende, altresì, cautelarmente il pagamento dei premi.

Gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito ed all'inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all'Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell'analisi del campione B. La stessa viene eseguita, a scelta del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall'Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa. In tal caso, il richiedente accetta le condizioni e modalità stabilite ed in uso presso il laboratorio prescelto per quanto attiene la partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere.

Le spese concernenti la seconda analisi sono a carico del richiedente ed il versamento delle somme relative, definite, di volta in volta nell'ammontare dai diversi soggetti che eseguono l'analisi deve essere depositato presso l'Amministrazione unitamente alla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui la seconda analisi dia esito negativo il deposito versato viene restituito agli aventi diritto.

Il mancato riscontro alla comunicazione dell'Amministrazione è considerato come accettazione della positività accertata nell'analisi del campione A.

Il laboratorio individuato per la seconda analisi stabilisce la data di esecuzione della stessa e le modalità di partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere. Il termine fissato viene comunicato dall'Amministrazione al proprietario, all'allenatore ed alla persona appositamente delegata con un preavviso di almeno tre giorni liberi.

Nel caso in cui le prime analisi, per un qualunque motivo, non siano state eseguite, il Direttore Generale, o un Dirigente da lui delegato, su proposta del Responsabile dell'Ufficio veterinaria e benessere animale entro 40 giorni dalla data della corsa, può disporre, previa comunicazione al proprietario ed all'allenatore, che si proceda all'esame del campione di seconda analisi.

Per i proprietari e allenatori stranieri, le comunicazioni sono inviate alle rispettive Autorità Ippiche ed in tal caso i termini previsti dal presente articolo per l'istanza di effettuazione dell'analisi del campione B sono raddoppiati.

In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione all'Amministrazione ed al competente organo di Giustizia Sportiva, che può acquisire il parere della Commissione Scientifica.

L'eventuale violazione delle prescrizioni riguardante la sigillatura del campione di seconda analisi deve essere segnalata al Procuratore della Disciplina ed al Responsabile dell'Ufficio veterinaria e benessere animale unitamente all'esito dell'analisi effettuata.



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

3. L'art. 11 "Provvedimenti disciplinari" del "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" è così sostituito:

ARTICOLO 11 **Provvedimenti disciplinari**

Nel rispetto prioritario della tutela del benessere animale, l'ASSI dispone in via cautelare l'allontanamento del cavallo, risultato positivo alla prima analisi, dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni decorrenti dalla data della notifica del provvedimento da parte dell'Ufficio veterinaria e benessere animale secondo le modalità previste all'art.10.

Se la positività riscontrata in prima analisi, quale esito di un prelievo post-corsa, in allenamento o ad un'asta pubblica, fa riferimento alla presenza di uno steroide anabolizzante o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, o alla presenza di ormoni della crescita il cavallo è escluso dalle corse e dalla riproduzione per un periodo di due anni. Decorso tale periodo, il cavallo, può essere riammesso a partecipare alle corse o all'attività riproduttiva, previa effettuazione di nuovo controllo antidoping, il cui risultato dovrà essere negativo.

I diversi periodi di allontanamento decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della riscontrata positività del cavallo sul sito web dell'Amministrazione e della comunicazione inoltrata ai sensi del presente Regolamento .

La positività del cavallo o il rifiuto di sottoporre lo stesso ai previsti controlli antidoping, accertati in esito a procedimento disciplinare, comporta: la sospensione temporanea nelle autorizzazioni, licenze o patenti ai soggetti coinvolti, da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 6.000, e il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di uno steroide anabolizzante, o di un suo metabolita o di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, e sono triplicate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa o isomero di un suo metabolita o, comunque, di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione.

Tutte le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia stato già sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso in predette violazioni per almeno due volte, nonché in ipotesi di reiterazione per oltre quattro volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall'ASSI

L'allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, salvo non provi che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo.

Nel caso in cui il cavallo, accertato positivo, sia stato ritirato dalla corsa su segnalazione o richiesta del suo proprietario e/o allenatore e l'allenatore o proprietario abbia fornito tutti gli elementi utili all'individuazione della causa di positività, nonché in caso di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve, fermo restando il distanziamento totale ~~dall'ordine di~~



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

arrivo, la Commissione di Disciplina di I Istanza, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria

4. Il primo comma dell'art. 15 "Commissione scientifica" "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" è così sostituito:

"La Commissione Scientifica è composta da due Veterinari, di cui uno designato dall'Amministrazione e uno proposto dalle Associazioni rappresentative delle categorie dei proprietari ed allenatori, un esperto con specifica qualificazione in chimica analitica, un esperto con specifica qualificazione in farmacologia veterinaria, un esperto con specifica qualificazione in patologia, biochimica e fisiologia veterinaria, nominati dall'Amministrazione"

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta